

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 441}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI, BORROMETI, CASINELLI, FRIGATO,
MOLINARI, MARIO PEPE, RICCI, RUGGERI, SORO**

Modifiche agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CCE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In alcune regioni italiane, come la Sardegna, la lavorazione dell'agnello, numericamente ed economicamente più rilevante di quella del suino, è effettuata normalmente lasciando la testa e la coda attaccati alla carcassa e la corata (fegato senza la cistifellea, polmoni, cuore, timo) nella cavità toracica; così si fa anche per il suino da latte.

Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2, descrive la carcassa come il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del capo e

del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, gli ovini, i caprini e i solipedi, dopo scuoiamento.

Unica eccezione prevista è quella relativa alla definizione di carcassa del suino, per cui l'asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del corpo, del tarso e della testa può non essere praticata, qualora le carni siano destinate ad essere trattate in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. Tale eccezione non si estende al suino da latte.

Si rende pertanto necessaria una modifica al citato decreto legislativo n. 286

del 1994, così da rendere possibile — senza pregiudizio delle esigenze igienico-sanitarie — il mantenimento del modo di lavorazione dell'agnello sardo macellato, evitando in tal modo la perdita di valore della sua immagine tradizionale, così come per il suino da latte.

Questo è il senso della presente proposta di legge, di cui si auspica una rapida approvazione.

Considerato che il peso del bovino adulto è di circa 50 volte superiore al peso di un agnello o di un suino da latte, si rende infine necessario che ogni unità grossi bovini (UGB) corrisponda a 50 agnelli da latte e 50 suini da latte. Si propone pertanto una integrazione, in questo senso, del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1994.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) dopo le parole: « Tuttavia, per i suini, » sono aggiunte le seguenti: « nonché per i suini da latte, »;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) carcassa di agnello da latte: il corpo intero dell'animale macellato dopo dissanguamento, eviscerazione (lasciando il fegato privo di cistifellea, cuore, polmoni, timo e trachea nella cavità toracica), sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso dopo scuoiamento; »

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è sostituito dal seguente:

« 2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a tre suini o a sette ovicapri o a cinquanta agnelli da latte o a cinquanta suini da latte ».

